

5 - Delibera di Giunta

DELIBERAZIONE N. 5 DD. 22 gennaio 2018

OGGETTO: autorizzazione a resistere nel giudizio avanti Giudice di pace di Trento promosso da Vittoria Assicurazioni S.p.a. Affidamento del relativo incarico legale.

IL COMITATO ESECUTIVO

Preso atto che con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato a questa Comunità in data 21 novembre 2017 sub prot. n. 24880, l'assicurazione Vittoria Assicurazione S.p.a. ha chiesto l'annullamento e/o la revoca, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20140000001 emessa da Trentino Riscossioni S.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di complessivi euro 1.933,07 (di cui euro 1.821,64 per capitale e la restante parte per interessi) relativa a parte del danno subito dalla Comunità per l'assenza dal servizio di una propria dipendente in conseguenza di un incidente stradale in itinere occorso il 19 aprile 2010;

Ricordato che l'Assicurazione opponente aveva riconosciuto alla Comunità la somma di euro 4.453,00 anziché quella richiesta dalla Comunità di euro 6.274,64 calcolata come differenza tra il costo sostenuto dalla Comunità per il periodo di assenza della dipendente e l'indennizzo riconosciuto da I.N.A.I.L. per l'infortunio in argomento;

Dato atto che, nonostante i ripetuti solleciti, l'Assicurazione non corrispondeva alla Comunità la somma a saldo, pari come detto ad euro 1.821,64, in quanto riteneva sufficiente la somma di euro 4.453,00 calcolata su un'assenza dal lavoro di 110 giorni, parametro utilizzato per la definizione transattiva del danno biologico con il dipendente;

Rilevato che con nota Prot. 28303 di data 25 ottobre 2013 la Comunità ribadiva la richiesta di pagamento dei rimanenti euro 1.821,64 in quanto il danno era stato calcolato per l'intero periodo di assenza del dipendente come assegnato e certificato dall'I.N.A.I.L. specificando che qualsiasi accordo transattivo che fosse intercorso tra il dipendente e la Compagnia assicurativa non esplica alcuna efficacia vincolante nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro;

Dato atto che, pertanto, la Comunità procedeva a trasmettere in data 3 ottobre 2014 a Trentino Riscossioni S.p.A. la richiesta di attivazione delle procedure per il recupero forzoso di detto credito;

Preso atto che Trentino Riscossioni S.p.A., dopo un primo tentativo infruttuoso, procedeva a notificare l'ingiunzione di pagamento in data 18 ottobre 2017;

Rilevato che l'Assicurazione opponente chiede l'annullamento dell'ingiunzione principalmente per intervenuta prescrizione della pretesa essendo trascorsi più di due anni dall'ultima interruzione della prescrizione ed inoltre, nel merito, perché ritiene congrua la somma di euro 4.453,00 calcolata su 110 giorni di assenza anziché sull'intero periodo di assenza come da certificati I.N.A.I.L.

Valutata la fondatezza delle ragioni dell'Amministrazione e ritenuto quindi opportuno costituirsi nel giudizio in argomento a difesa di dette ragioni incaricando a tal fine un legale di fiducia stante l'assenza nella dotazione organica dell'ente di personale abilitato a tale scopo;

Visto il preventivo di parcella dell'avvocato Sergio D'Amato con studio in Pergine Valsugana, acquisito al protocollo dell'Ente il 22 gennaio 2018 al n. 1546 che espone un importo di € 600,00 oltre a CAP 4% ed IVA 22% e spese non imponibili (per notificazione, marche da bollo, eventuale imposta di registro ecc.);

Ritenuto di conferire all'avvocato Sergio D'Amato l'incarico di rappresentare e difendere la Comunità Alta Valsugana e Bersntol nel giudizio di cui si tratta;

Visto l'art 39 quater – comma 4 del Capo I bis della L.P. 19 lug. 1990, n. 23 e s.m. ed i.;

Visto il Bilancio di Previsione 2018, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 29 dd. 13 novembre 2017, esecutiva a termini di legge;

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015,n.18;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la costituzione dell'Ente in tempo utile;

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alle regolarità tecnico amministrativa il Segretario Generale proponente, in data 22.01.2018 esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Valerio Bazzanella -

- in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 22.01.2018 esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione promosso dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a. (Cod Fisc. 01329510158) per l'annullamento e/o la revoca, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20140000001 emessa da Trentino Riscossioni S.p.a. ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di complessivi euro 1.933,07 relativa a parte del danno subito dalla Comunità per l'assenza dal servizio di una propria dipendente in conseguenza di un incidente stradale in itinere occorso il 19 aprile 2010;
2. di resistere e di autorizzare il Presidente pro-tempore a costituirsi in giudizio in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol innanzi al Giudice di pace di Trento promosso con l'atto di citazione di cui al precedente punto 1, autorizzandolo a

- rilasciare la necessaria procura speciale alle liti e la firma degli occorredi atti giudiziari se ed in quanto occorrer possa;
3. di affidare la rappresentanza e la difesa della Comunità Alta Valsugana e Bersntol all'avvocato Sergio D'Amato, con studio a Pergine Valsugana in Via Pennella n.39;
 4. di impegnare a favore dell'avvocato Sergio D'Amato, nato a Trento il 14.11.1966 – C.F. DMTSRG66S14L378W, P.I. 01805040225 l'importo stimato di € 1.000,00 al Titolo 1 (capitolo 1245 art. 1) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione 2018;
 5. di liquidare ed erogare al predetto soggetto l'importo del compenso di cui sopra in unica soluzione mentre per le spese è previsto il pagamento a consuntivo dando atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dic. 2018;
 6. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
 7. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC D.P.Reg. 1 feb. 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 apr. 2013, n. 25, per le motivazioni espresse in premessa;
 8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Comitato esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL/PR